

**NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI  
TRASFERTA E DI RAPPRESENTANZA**

Segnaliamo che il Disegno di Legge di Bilancio 2025 contiene, nella sua formulazione attuale, una norma volta all'introduzione, dal prossimo esercizio, di specifici adempimenti di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e rappresentanza.

L'assolvimento di tali obblighi avrà in particolare un impatto sull'imponibilità dei rimborsi e sulla loro deducibilità.

A tal fine le aziende dovranno procedere ad aggiornare le loro policy di trasferta. Il Disegno di Legge risulta ancora all'esame della Camera ed è quindi soggetto a possibili modifiche.

Di seguito un riepilogo delle novità in fase di introduzione:

Norma di riferimento	Sintesi
<p><b>Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese e i dipendenti (art. 10 co. 1 lett. a) e c), 2 e 3)</b></p>	<p>Modificando l'art. 51 co. 5 del TUIR, viene introdotto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili ai fini della non concorrenza al reddito delle spese relative alle trasferte dei dipendenti.</p> <p>Nello specifico, aggiungendo un ultimo periodo al citato co. 5, viene previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui al co. 5 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vitto;</li> <li>• alloggio;</li> <li>• viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della L. 21/92 (vale a dire taxi o noleggio con conducente).</li> </ul> <p><b>Modalità di pagamento</b></p> <p>Le spese devono quindi essere pagate mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versamento bancario o postale;</li> <li>• altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).</li> </ul>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Deducibilità della spesa in capo all'impresa</b></p> <p>Aggiungendo il comma 3-bis all'articolo 95 del TUIR viene introdotto analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dall'IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").</p>

**CIRCOLARE  
CONTABILE -  
FISCALE**

**N. 17/2024**

*Circolari precedenti:*

*N. 16 – Detrazione IVA fatture di fine anno*

*N. 15 – CIN e misure di sicurezza – chiarimenti linee guida*

*N. 14 - Bilanci abbreviati e micro: nuove soglie dimensionali*

*N. 13 – False mail Agenzia Entrate*

...

Tutte le circolari sono disponibili sul sito [www.studiovitali.it](http://www.studiovitali.it) nella sezione NOTIZIE

<p style="text-align: center;"><b>Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti</b> (art. 10 co. 1 lett. b), 2 e 3)</p>	<p>Anche per gli esercenti arti e professioni viene aggiunto il <u>comma 6-ter all'articolo 54 del TUIR</u>, il quale prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, saranno deducibili (ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP) se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Anche in questo caso, resterebbero fermi i requisiti di deducibilità attualmente dettati dall'art. 54 co. 5 e 6 del TUIR.</p> <p><b>Decorrenza</b> La disposizione si applicherà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza per le imprese</b> (art. 10 co. 1 lett. d), 2 e 3)</p>	<p>Si prevede l'integrazione dell'<u>art. 108 co. 2 del TUIR</u>, al fine di stabilire che anche le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili (ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i suddetti sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).</p> <p>Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008, saranno deducibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;</li> <li>• dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati dall'art. 108 co. 2 del TUIR.</li> </ul>
Norma di riferimento	Sintesi
<p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p><b>Spese di pubblicità e sponsorizzazione</b></p> <p>Tenuto conto che il Ddl. di bilancio 2025 richiama soltanto tale ultima disposizione, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contante.</p> <p><b>Decorrenza</b> La disposizione si applicherà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>

Ai fini di tali nuovi obblighi, un'ipotetica soluzione potrebbe essere quella di attivare delle carte di credito aziendali. Tuttavia, poiché queste sono generalmente più onerose delle carte personali, un'alternativa efficace per contenere i costi potrebbe essere quella di permettere ai dipendenti di usare le proprie carte esistenti oppure di nuova emissione, anche ricaricabili, eventualmente dedicate esclusivamente alle trasferte di lavoro.

Si invitano gli uffici amministrativi degli Spettabili Clienti a coordinarsi con i rispettivi uffici HR o con il proprio consulente del lavoro.

\* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni o delucidazioni

Morbegno, 23 dicembre 2024

Cordiali Saluti

**STUDIO VITALI**